Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 10 giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 133 DEL 10 GIUGNO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, 1949, delle ventotto serie emesse in base alla legge 4 febbraio 1940, n. 20, ai quali sono stati assegnati premi nella tredicesima estrazione eseguita nei giorni dal 20 aprile al 9 maggio 1946.

(1624)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 417.

Sostituzione della tabella A allegata al decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, e disciplina del trattamento degli atti privati stipulati anteriormente al 3 agosto 1945 e non prodotti al Pubblico Registro Automobilistico per le prescritte formalità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, portante modificazione del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tabella allegato *A*, indicata nell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, annessa al decreto medesimo, è sostituita dalla seguente:

		tassa fissa
A) motocicli e trattrici agricole . . .	L.	500
motocarrozzette.	»	1.500
B) automobili di potenza:		
a) fino a 8 C. V.	»	2.500
b) da oltre 8 fino a 12 C. V.	»	5.000
c) » » 12 » » 20 »	»	7.500
d) » » 20 » » 30 »	»	10.000
e) » » 30 » » 40 »	»	15.000
f) oltre 40 C. V.	»	20.000
C) autoveicoli industriali di portata:		
a) fino a 7 quintali	L.	5.000
b) da oltre 7 fino a 15 quintali . .	»	12.500
c) » » 15 » » 30 » . . .	»	15.000
d) » » 30 » » 45 » . . .	»	20.000
e) » » 45 » » 60 » . . .	»	25.000
f) » » 60 » » 80 » . . .	»	30.000
g) oltre 80 quintali	»	40.000
D) rimorchi di portata:		
a) fino a 20 quintali.	»	10.000
b) da oltre 20 fino a 50 quintali . .	»	17.500
c) oltre 50 quintali	»	25.000

Per gli autoveicoli provvisti di licenza di circolazione ad uso speciale e per i rimorchi destinati esclusivamente a servire tali automezzi, sempre che non atti comunque al trasporto di cose, la tassa stabilita dalle lettere *C*) e *D*) è ridotta di un quarto (1/4).

Negli atti di trapasso devono essere riportate le indicazioni descrittive dei dati tecnici risultanti dalle licenze di circolazione che riflettono il numero distintivo del motore e del telaio, la potenza espressa in cavalli vapore, e la portata utile in quintali, per i veicoli destinati al trasporto di cose.

Art. 2.

Gli atti privati, di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, stipulati ed autenticati anteriormente al 3 agosto 1945, sono, in via transitoria, soggetti alle tasse di bollo in base alle leggi 8 luglio 1929, n. 1158, e 4 luglio 1941, n. 700, purchè prodotti per la esecuzione della formalità presso il Pubblico Registro Automobilistico nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sono del pari soggetti alle tasse di bollo previste dalle leggi citate nel comma precedente i trasferimenti di proprietà degli autoveicoli dipendenti da successioni apertesi anteriormente al 3 agosto 1945.

Il presente decreto ha effetto dalla entrata in vigore del citato decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 174. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 418.

Conservazione del posto agli impiegati delle classi 1924, 1925 e 1926 chiamati alle armi.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 giugno 1940, n. 653, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica, per l'industria e commercio e per il lavoro e previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni vigenti, sia legislative, sia regolamentari, sia contrattuali, concernenti la conservazione del posto in caso di richiamo alle armi, e limitatamente a tale conservazione, sono estese ai cittadini delle classi 1924, 1925 e 1926 chiamati alle armi per l'adempimento degli obblighi di leva che, all'atto della chiamata, occupano tale posto almeno da un anno.

Durante il servizio militare non spetta alcun trattamento economico inerente all'impiego ed il relativo periodo non è computato agli effetti dell'anzianità, ove i particolari ordinamenti non dispongano diversamente.

Art. 2.

Le persone indicate nell'art. 1 devono presentarsi per riassumere servizio entro trenta giorni dalla data del congedamento dal servizio militare o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, ovvero, se già in tale posizione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto; ed ove non ottemperino all'obbligo predetto, il rapporto d'impiego è senza altro risolto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — CORBINO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 186. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 419.

Riordinamento della circolazione monetaria dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, con il quale venne autorizzata la circolazione dei biglietti di Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1674, col quale venne riordinata la circolazione metallica dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 7 febbraio 1938, n. 907, con il quale venne autorizzata la fabbricazione e l'emissione di monete di acmonital da L. 2, da L. 1, da L. 0,50 e da L. 0,20;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Regia zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere, in sostituzione delle monete di acmonital e di bronzo nonchè dei biglietti di Stato attualmente in circolazione, monete metalliche di nuovo conio, da L. 10, da L. 5, da L. 2 e da L. 1.

Art. 2.

Con successivi decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinati i contingenti e le caratteristiche delle nuove monete, e sarà provveduto alle variazioni di bilancio dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà stabilita la data da cui le monete di nuovo conio avranno corso legale nel Regno, la data di cessazione del corso legale ed il termine per il cambio delle monete di acmonital e di bronzo e dei biglietti di Stato, attualmente in circolazione, nonchè la data di cessazione della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato ed ogni altra condizione e modalità di esecuzione dell'operazione contemplata nel presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, dalla data in cui sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 184. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 420.
Imposte in surrogazione del bollo e del registro.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3280, sulle imposte in surrogazione del bollo e del registro;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3281, concernente l'imposta sulle assicurazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3278, sulle tasse sui contratti di borsa;
Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1302;
Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, concernente l'imposta di negoziazione, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il R. decreto 9 marzo 1942, n. 357, che approva il testo unico delle disposizioni in materia di imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari, con nuova aliquota dell'imposta di negoziazione;
Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738, concernente provvedimenti tributari in materia di negoziazione di titoli azionari;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, concernente nuovi provvedimenti in materia di imposta in surrogazione del bollo e del registro;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Imposta di negoziazione.

Art. 1.

L'imposta di negoziazione per l'anno 1946 sui titoli quotati in borsa è liquidata in base alla media dei prezzi di compenso accertati nel secondo semestre del 1945.

Se nel corso del secondo semestre dell'anno 1945 siano avvenuti aumenti o diminuzioni nel capitale sociale, sono assunti a base della determinazione del valore medio di cui sopra i soli prezzi di compenso avutisi a partire dal mese successivo a quello dell'ultima variazione di capitale fino al 31 dicembre.

Per i titoli per i quali nel secondo semestre del 1945 non risultino accertati prezzi ufficiali di compenso, la valutazione relativa sarà fatta dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori locale, o, in mancanza di Borsa locale, da quello della Borsa più vicina alla sede della società emittente.

Art. 2.

Le società soggette ad imposta di negoziazione, i cui titoli non siano quotati in borsa, debbono presentare al competente Ufficio del registro, nei termini stabiliti dall'art. 6 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, doppia copia del bilancio sociale, degli estratti delle relative deliberazioni e degli altri documenti ovvero della denunzia prevista dall'ultimo comma dell'articolo stesso. L'Ufficio del registro trasmette una copia di ciascuno di tali documenti al Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa locale o della Borsa più vicina, competente per la valutazione dei titoli.

Art. 3.

L'Amministrazione delle finanze ha facoltà di consentire che le controversie devolute alla competenza delle speciali sezioni delle Commissioni provinciali delle imposte dirette, ai termini dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, relative alla valutazione di titoli azionari non quotati in borsa, ai fini dell'imposta di negoziazione per gli anni anteriori al 1946, siano definite mediante un abbuono non superiore al 30 per cento del valore presunto dall'Ufficio del registro. In nessun caso peraltro il valore resultante dall'abbuono può essere inferiore a quello indicato dal Comitato direttivo degli agenti di cambio.

Il termine per la domanda di definizione delle vertenze nel modo suespresso è stabilito in sessanta giorni dalla notifica del ricorso dell'Ufficio del registro, ai sensi dell'art. 4 del citato R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975. Per le vertenze non definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, il detto termine è stabilito in tre mesi dalla data stessa.

Art. 4.

In caso di mancata denunzia di estinzione dei titoli entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, stabilito dall'art. 14, 3° comma, del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, l'imposta di negoziazione rimane dovuta fino a tutto il semestre in cui la denunzia tardiva sia stata presentata.

Art. 5.

Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975 e all'articolo 2 del presente decreto, sono punite con le seguenti pene pecuniarie:

per le società con capitale fino a L. 5.000.000:
da un minimo di L. 300
ad un massimo di L. 5000

per le società con capitale superiore a L. 5.000.000:
da un minimo di L. 1.000
ad un massimo di L. 10.000

Nuove aliquote per l'imposta di negoziazione e per l'imposta sul capitale di società straniere.

Art. 6.

Le aliquote dell'imposta annuale di negoziazione per i titoli di cui ai numeri 2 e 3 della tariffa allegato *A* al R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, modificato con l'art. 20 del R. decreto 9 marzo 1942, n. 357, sono sostituite, con effetto dal 1° gennaio 1946, con le seguenti aliquote:

per i titoli al portatore: lire sei per mille;
per i titoli nominativi: lire tre per mille.

L'aliquota dell'imposta annuale sul capitale delle società straniere, di cui all'art. 4 della tariffa allegato *A* alla legge 30 dicembre 1923, n. 3280, modificato con l'allegato *E* al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito in legge 28 maggio 1936, n. 1302, è stabilita, con effetto dal 1° gennaio 1946, nella misura del sei per mille.

Imposta sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno.

Art. 7.

Le Casse di risparmio, le società e gli istituti che compiono operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori possono, senza applicazione di sopratasse, integrare le denunzie semestrali prescritte dall'art. 22 della legge 30 dicembre 1923, n. 3280, relative alle operazioni compiute fino al 31 dicembre 1945, qualora giustifichino di essere incorse in omissioni per causa di mancato ricevimento in tempo utile dei dati relativi alle operazioni compiute dalle sedi esterne, rappresentanze ed uffici dipendenti.

Le denunzie integrative delle operazioni compiute fino al detto termine debbono essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e le relative maggiori imposte debbono essere pagate entro dieci giorni successivi.

Imposta sulle assicurazioni.

Art. 8.

Le compagnie, società ed imprese di assicurazioni nazionali ed estere che fanno assicurazioni diverse dalle marittime possono integrare, con esonero da pene pecuniarie, gli elenchi trimestrali delle quietanze di cui all'art. 19 della legge 30 dicembre 1923, n. 3281, emesse fino al 31 dicembre 1945, qualora giustifichino di essere incorse in omissioni per non aver ricevuto in tempo utile dalle dipendenti agenzie i dati relativi a tali quietanze.

Gli elenchi integrativi delle quietanze emesse fino al 31 dicembre 1945, debbono essere presentati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto col contemporaneo pagamento dell'imposta relativa.

Art. 9.

Il termine concesso con l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, alle predette società, compagnie ed imprese nazionali od estere che si trovino nelle condizioni ivi previste per la presentazione, con esonero da sopratassa, delle denuncie principali omesse, o delle denuncie integrative delle riscossioni dei premi ed accessori effettuate fino al 31 dicembre 1945, è prorogato fino a tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

Il pagamento delle imposte relative dovrà essere effettuato entro quindici giorni successivi.

Sovrimposta di negoziazione.

Art. 10.

La sovrimposta di negoziazione, regolata dall'articolo 17 del testo unico approvato con R. decreto 9 marzo 1942, n. 357 e successive modificazioni, è soppressa.

Sono peraltro mantenute in vigore tutte le disposizioni del predetto Regio decreto-legge e successive modificazioni, relative all'uso obbligatorio dei foglietti bollati per contratti di borsa e alla conservazione di questi, nonchè quelle che stabiliscono le sanzioni alle relative infrazioni.

Tasse sui contratti di borsa.

Art. 11.

E' abrogato l'art. 14 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738.

La tabella delle tasse di bollo sui contratti di borsa, annessa al decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 12.

Per la riscossione delle tasse sui contratti di borsa di cui al precedente articolo saranno istituiti con decreto Reale gli occorrenti valori bollati.

Sino a quando non saranno istituiti tali valori il pagamento delle tasse è effettuato integrando i valori esistenti con l'apposizione sugli stessi delle occorrenti marche per tasse sui contratti di borsa.

L'annullamento delle dette marche deve essere effettuato dagli stessi contraenti mediante scritturazione della firma di uno di essi e della data del contratto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 175. — FRASCA

Tabella delle tasse di bollo sui contratti di borsa

Specie del contratto	Per ogni 100.000 lire o frazione di 100.000
1. — Contratti a contanti:	
a) conclusi fra agenti di cambio . . .	L. 1 —
b) » direttamente fra i contraenti	» 8 —
c) » fra i banchieri e privati . .	» 6 —
d) » con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607	» 5 —
Nei casi di cui alle lettere b), c), d), la tassa è ridotta alla metà per i contratti che riguardino esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.	
2. — Contratti a termine la cui durata non ecceda i 45 giorni:	
a) conclusi fra agenti di cambio . . .	» 2 —
b) » direttamente fra i contraenti	» 20 —
c) » con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1932. n. 1607	» 15 —
3. — Contratti di riporto, la cui durata non ecceda i 45 giorni:	
a) conclusi fra agenti di cambio . . .	» 2 —
b) » direttamente fra i contraenti	» 15 —
c) » con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607	» 8 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 1946, n. 421.
Aumento del capitale della Banca nazionale del Lavoro.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a conferire la somma di lire 500 milioni in aumento del capitale della Banca nazionale del Lavoro.
A tale conferimento verrà provveduto con stanziamenti da iscriversi nel bilancio del Ministero del tesoro, in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1946-47 al 1950-51.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 185. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 422.
Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra a gestire una farmacia interna per la distribuzione di medicinali ai propri assistiti.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra è autorizzata a gestire una farmacia interna per la distribuzione dei medicinali ai propri assistiti, nei locali della Casa Madre dell'Associazione in Roma.

Art. 2.

Esclusa qualsiasi facoltà di vendita di medicinali al pubblico, potranno essere ammessi all'acquisto nella predetta farmacia solo i mutilati ed invalidi di guerra e le persone di famiglia a carico.

Art. 3.

La qualifica di mutilato o invalido di guerra dovrà constare da apposito libretto di assistenza farmaceutica rilasciato dalla Associazione nazionale, recante lo stato di famiglia del medesimo, nel quale il medico dell'Associazione indicherà le prescrizioni e la farmacia annoterà i medicinali distribuiti e il relativo prezzo.

Art. 4.

Nessuna vendita di medicinali potrà essere effettuata senza la prescrizione medica nel libretto di assistenza farmaceutica di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 187. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 423.

Rimborso delle spese di viaggio e concessione della indennità di missione ai dipendenti statali che si rechino fuori sede per esercitare il diritto del voto per il referendum istituzionale e l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in comune diverso da quello ove si trova la sede del servizio, per esercitare il diritto del voto per il referendum istituzionale e l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di soggiorno secondo le vigenti disposizioni in caso di missione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 203. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 424.

Norme per la pubblicazione dell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'elenco nominativo dei confidenti dell'O.V.R.A., formato dalla Commissione di cui al decreto Ministeriale 6 febbraio 1946, sarà pubblicato, a cura del Ministro per l'interno, mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nell'elenco saranno compresi tutti coloro che, in base agli accertamenti compiuti fino alla data del presente decreto, risultino di aver fatto parte dell'O.V.R.A., ad eccezione delle persone decedute e dei funzionari ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della lista di cui all'articolo precedente, gli interessati possono ricorrere ad una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominata dal Presidente del Consiglio e composta di un consigliere di cassazione, che la presiede, di un consigliere di Stato e di un consigliere di Corte d'appello.

Qualora l'interessato dimostri di non essere stato, in difformità delle risultanze dell'elenco, confidente dell'O.V.R.A. o di non avere svolto attività informativa politica nell'interesse del regime fascista, la Commissione dispone la cancellazione dall'elenco stesso.

Le decisioni della Commissione sono pubblicate per estratto nei modi previsti dal primo comma dell'art. 1.

Contro le decisioni della Commissione non è ammesso gravame nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 3.

Con successivo provvedimento saranno stabilite le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 194. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 425.

Norme per la risoluzione delle controversie sulle requisizioni di alloggi.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, concernente la nomina e le attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 giugno 1945, n. 332, contenente norme complementari e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Presso il Commissariato degli alloggi è istituita una Commissione, nominata dal prefetto e composta dal Commissario o da un vice commissario che la presiede, da due inquilini e da due proprietari di case, scelti fra persone di indiscussa probità e rettitudine, sentite, ove esistano, le rispettive organizzazioni locali.

Nei modi previsti nel comma precedente possono essere nominati i supplenti dei componenti la Commissione.

Art. 2.

Avverso i provvedimenti dei Commissari per gli alloggi, gli interessati, nel termine di cinque giorni dalla notifica, possono proporre opposizione allo stesso commissario per gli alloggi, il quale decide su conforme parere della Commissione di cui all'art. 1.

La Commissione, prima di esprimere il suo parere, deve sentire le parti, salvo che queste, regolarmente invitate, non si presentino.

Art. 3.

L'opposizione è sottoscritta, a pena di nullità, dall'opponente o da una persona della sua famiglia, e presentata nel termine indicato nell'articolo precedente, agli uffici del Commissariato che ne rilasciano ricevuta.

Trascorso il termine di trenta giorni dalla proposizione dell'opposizione, questa si considera respinta.

Art. 4.

Presso la pretura del mandamento, nella cui circoscrizione ha la sede il Commissario per gli alloggi, è istituita la Commissione per le controversie relative alla requisizione degli alloggi. Se il Comune nel quale ha sede il Commissario per gli alloggi è sede di Tribunale, la Commissione può essere istituita presso il Tribunale stesso.

La Commissione è composta di un magistrato designato dal primo presidente della Corte d'appello, che la presiede, e da quattro membri nominati dal prefetto, due in rappresentanza degli inquilini e due in rappresentanza dei proprietari di case, scelti su un numero doppio di persone designate dal sindaco del capoluogo, possibilmente fra persone laureate in giurisprudenza, sentite, ove esistano, le rispettive organizzazioni locali.

Nei modi stabiliti nel secondo comma possono essere nominati i supplenti del presidente e degli altri membri.

Quando la popolazione del Comune per il quale è nominato il Commissario per gli alloggi superi i centomila abitanti, il primo presidente della Corte d'appello, previa intesa col prefetto, può istituire più sezioni della Commissione, ciascuna composta, come previsto nei precedenti comma.

Art. 5.

Avverso il provvedimento del Commissario per gli alloggi che decide sull'opposizione gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione per le controversie relative alle requisizioni degli alloggi, soltanto per motivi di incompetenza e di violazione di legge.

Il ricorso è proposto mediante atto notificato per mezzo di ufficiale giudiziario al Commissario per gli alloggi ed ai controinteressati, nel termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento.

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 il termine decorre dalla scadenza del termine per la decisione dell'opposizione.

Il ricorso, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal ricorrente o da un suo mandatario speciale.

Art. 6.

Il ricorso alla Commissione per le controversie relative alle requisizioni degli alloggi deve essere depositato, insieme agli eventuali documenti che lo giustificano, a pena di decadenza, presso la segreteria della Commissione stessa non oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito nel precedente art. 5.

Contemporaneamente deve essere depositata dal ricorrente nella segreteria della Commissione, per le spese occorrenti, la somma di lire cento.

La nullità o la decadenza del ricorso è dichiarata dal presidente della Commissione, con decreto non soggetto ad impugnativa.

Art. 7.

L'impugnativa del provvedimento commissariale, ai sensi degli articoli 3 a 5 non ne sospende l'esecuzione.

Proposto il ricorso alla Commissione per le controversie relative alle requisizioni degli alloggi, la competenza a sospendere la esecuzione del provvedimento del Commissario spetta soltanto al presidente della Commissione, il quale può disporla soltanto se ricorrono motivi di particolare gravità.

Art. 8.

L'istruzione delle controversie relative ai ricorsi previsti dal precedente art. 5 spetta al presidente della Commissione per le controversie relative alle requisizioni degli alloggi. Il provvedimento con il quale il presidente dispone mezzi istruttori, stabilisce i modi ed i termini per la esecuzione.

Qualora l'istruzione comporti delle spese, con lo stesso provvedimento che la dispone è determinata la somma che deve essere depositata presso la segreteria della Commissione dalla parte che richiede il mezzo di prova, ed il termine per la esecuzione del deposito.

Se il deposito o l'eventuale integrazione non sono eseguiti nel termine fissato o prorogato per giusti motivi, la Commissione decide allo stato degli atti.

Art. 9.

La Commissione può avvalersi dell'opera dei tecnici appartenenti alle Amministrazioni dello Stato e del Comune per la consulenza tecnica.

Art. 10.

Le parti possono chiedere di essere sentite personalmente dalla Commissione per le controversie relative alle requisizioni degli alloggi e possono farsi rappresentare da un procuratore legale.

Il presidente può ordinare alle parti di produrre documenti e di fornire chiarimenti in un termine all'uopo stabilito e, se l'ordine non è adempiuto nel ter-

mine stesso, la Commissione decide allo stato degli atti. Può essere altresì ordinata la comparizione personale delle parti.

Le adunanze della Commissione non sono pubbliche. Di esse viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 11.

La decisione della Commissione per le controversie relative alle requisizioni degli alloggi deve contenere:

1) l'indicazione delle parti;

2) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione;

3) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Con la decisione che risolve le controversie, la Commissione provvede per le spese. Non spettano onorari di avvocato. Al Commissariato degli alloggi non possono essere addebitate le spese sostenute dalle altre parti.

La decisione è resa pubblica mediante deposito nella segreteria della Commissione ed è soggetta alla tassa fissa di registro, oltre alla tassa di titolo, qualora dovuta.

Art. 12.

Le decisioni della Commissione per le controversie relative alla requisizione degli alloggi possono essere corrette, su ricorso di parte, dalla Commissione stessa, qualora questa sia incorsa in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

Se tutte le parti concordano nella chiesta correzione, questa è disposta dal presidente della Commissione.

Il provvedimento che ordina la correzione è annotato sull'originale della decisione.

Art. 13.

Contro le decisioni della Commissione per le controversie relative alle requisizioni degli alloggi, è ammesso soltanto il ricorso in Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione della Commissione.

I ricorsi proposti, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comitato giurisdizionale centrale per le requisizioni in base all'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, e tuttora pendenti, sono decisi dalla Commissione di cui al precedente comma.

Art. 14.

La segreteria della Commissione è affidata dal presidente ad un cancelliere della Corte di appello, del tribunale o della pretura.

Il segretario della Commissione riceve i versamenti disposti ai sensi dei precedenti articoli 6 e 8, e ne rilascia ricevuta a coloro che eseguono il deposito.

Terminato il procedimento innanzi alla Commissione, l'eventuale residuo della somma depositata è restituito all'avente diritto con ordine del presidente.

Il segretario della Commissione cura, altresì, la tenuta di un registro generale delle controversie, nel quale sono annotati in ordine cronologico i ricorsi, le somme depositate dalle parti, lo svolgimento della controversia, la sua decisione e la restituzione degli atti alle parti.

Il registro deve essere numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente, il quale indica nell'ultima pagina dello stesso registro il numero dei fogli che lo compongono con dichiarazione datata e sottoscritta.

Per ogni ricorso è formato un fascicolo, al quale è dato lo stesso numero sotto il quale è rubricato il ricorso medesimo.

Il segretario della Commissione rilascia le copie delle decisioni in forma esecutiva.

Art. 15.

Le azioni per l'inadempimento degli obblighi dell'assegnatario dell'alloggio nei confronti dell'avente diritto sono di competenza dell'autorità giudiziaria. Questa può ordinare anche lo sfratto dell'assegnatario moroso.

Salvo quanto disposto da questo decreto, nonchè dai decreti legislativi 28 dicembre 1944, n. 415, e 4 giugno 1945, n. 332, in materia di assegnazione di alloggi, i rapporti relativi all'assegnazione degli alloggi sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia di locazione.

L'assegnazione è revocata dal Commissario per gli alloggi:

1) se l'assegnatario, salvo casi di forza maggiore, non occupa effettivamente l'alloggio assegnatogli nel termine di tre giorni dalla data in cui l'alloggio stesso si è reso di fatto disponibile;

2) se l'assegnatario cede in tutto o in parte l'uso dell'alloggio assegnatogli;

3) se l'assegnatario adibisce l'alloggio ad uso diverso dall'abitazione;

4) se l'assegnatario si appropria delle cose che si trovano nell'alloggio.

L'assegnatario, cui venga revocata l'assegnazione ai sensi del precedente comma, perde titolo all'assegnazione di altro alloggio nello stesso Comune o in altro compreso nella circoscrizione del medesimo Commissariato degli alloggi.

Art. 16.

I provvedimenti emanati dal Commissario per gli alloggi, i verbali delle esecuzioni relative, gli atti di opposizione allo stesso Commissario, i ricorsi alla Commissione per le controversie relative alle requisizioni degli alloggi, nonchè i verbali e le decisioni della Commissione medesima, sono esenti da tributi.

Gli atti e i documenti prodotti alla Commissione sono esenti dalla tassa di bollo, preveduta dall'art. 121 dell'allegato *A* alla legge sul bollo, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 198. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Sostituzione del sequestratario della società per azioni Utensileria di Gemonio - U.S.A.G., con sede in Gemonio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 26 marzo 1946 col quale è stata sottoposta a sequestro la società per azioni Utensileria di Gemonio - U.S.A.G. - con sede in Gemonio, con la nomina a sequestratario del sig. Virginio Curti;

Ritenuto che detto sequestratario ha declinato l'incarico conferitogli e che, quindi, occorre sostituirlo con altra persona nell'incarico;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della società per azioni Utensileria di Gemonio - U.S.A.G., con sede in Gemonio, l'avv. Bruno Fabris Favaro, in sostituzione del sig. Virginio Curti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1536)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Abrogazione delle disposizioni sulla produzione e la vendita di mobili di legno per il consumo interno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941, n. 384, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 aprile 1945, n. 307, che proroga l'efficacia delle disposizioni sopraindicate;

Visto il decreto del Ministro per le corporazioni in data 16 dicembre 1942 sulla disciplina della produzione e della vendita di mobili di legno per il consumo interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1942, n. 306;

Ritenuta la necessità di ripristinare la libertà di fabbricazione di mobili di legno di qualsiasi tipo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, cessano di avere applicazione le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 16 dicembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 28 dicembre 1942, n. 306, relativo alla disciplina della produzione e della vendita di mobili di legno per il consumo interno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1549)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Convalida dei provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Alessandria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Veduta la domanda in data 31 marzo 1946 con la quale il commissario straordinario della Cassa di risparmio di Alessandria chiede la convalida dei provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica italiana, concernenti la nomina e la carriera del personale, dipendente dalla Cassa medesima, indicato nella citata domanda;

Considerato che la richiesta viene giustificata con il fatto che i provvedimenti di cui sopra furono adottati in conformità di disposizioni regolamentari e contrattuali al fine di ottenere un più razionale inquadramento del personale ed al di fuori quindi, di qualsiasi ispirazione politica od imposizione;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Alessandria, ente morale con sede in Alessandria, concernenti la nomina e la carriera del personale della Cassa medesima indicati nella citata domanda in data 31 marzo 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1559)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1946.

Sottoposizione a sequestro della ditta Boer Walter - miniera di quarzo « Dosso dei Cristalli », con sede in Lanzada (Sondrio), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la ditta Boer Walter - miniera di quarzo « Dosso dei Cristalli », con sede in Lanzada (Sondrio), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda

hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta

La ditta Boer Walter - miniera di quarzo « Dosso dei Cristalli », con sede in Lanzada (Sondrio), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Pedrotti Bruno.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1537)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concessione di mutuo al comune di Sarsina (provincia di Forlì) per il pareggio del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Sarsina (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.050.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1567)

Concessione di mutuo al comune di Bisacquino (provincia di Palermo) per il pareggio del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 7 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Bisacquino (provincia di Palermo), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 560.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1568)

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Provvedimento relativo al prezzo del tritello da valere nelle Provincie dell'Italia settentrionale

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, e dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, a complemento di quanto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 1946 (comunicato 283, paragrafo 2), fissa in L. 650 al quintale il prezzo del tritello, da valere nelle provincie dell'Italia settentrionale.

Roma, addì 28 maggio 1946

p. *l'Alto Commissario*: RONCHI

(1576)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari

Con decreto Ministeriale in data 1° giugno 1946 il rag. Giuseppe Attanasio è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari.

(1574)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 giugno 1946 - N. 125

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,35
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75,15
Id. 5 % 1935	99,25
Redimibile 3,50 % 1934	84,775
Id. 5 % 1936	98,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,175
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,475
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	99,45
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	99,50

Media dei cambi e dei titoli del 5 giugno 1946 - N. 126

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,35
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75,15
Id. 5 % 1935	99,275
Redimibile 3,50 % 1934	84,75
Id. 5 % 1936	98,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,075
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,40
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,50

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50% (1934)	413411	329 —	Giampiccoli Ines fu *Emilio*, moglie di Jalla Davide, dom. in Torino, con usufrutto a Celli Ida fu Agostino ved. Giampiccoli *Emilio*, dom. in Torino.	Giampiccoli Ines fu *Arminio Emilio*, moglie di Jalla Davide, dom. in Torino, con usufrutto a Celle Ida fu Agostino vedova Giampiccoli *Arminio Emilio*, dom. a Torino.
Rend. 5%	114977	135 —	Pappalardo Francesco di *Antonio*, dom. a Noto (Siracusa), vincolato.	Pappalardo Francesco di *Antonino*, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	808488	105 —	Sicardi *Brigida* fu Giovanni Andrea, moglie di Roverio Antonio, dom. a San Remo (Imperia).	Sicardi *Maria Brigida* fu Giovanni Andrea, ecc., come contro.
Id.	119685	143,50	*Spaluti Gilio Sventurato Arsenio* fu Michele, dom. in Gravina (Bari), interdetto sotto l'amministrazione provvisoria di Raffaele Tomacci fu Gerardo.	*Spalluti Arsenio Gilio Sventurato* fu Michele, ecc., come contro.
Id.	302121	1.050 —	Lantieri de aratico Margherita fu Faustino, moglie di Togni *Carlo Simone* fu Giovanni, dom. a Milano, vincolata per dote.	Lantieri de Paratico Margherita fu Faustino, moglie di Togni *Simone Carlo*, ecc., come contro.
Rend. 5%	188575	3.040 —	Da Passano Maria Eugenia, o Maria di Emanuele Silvio, moglie di Milano Vieusseux *Emilio*, dom. in Genova, vincolata per dote.	Da Passano Maria Eugenia, o Maria di Emanuele Silvio, moglie di Milano Vieusseux *Giovanni Emilio*, ecc., come contro.
Red. 3,50% (1934)	239562	1.750 —	Rippa Giuliana di *Franco*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con vincolo d'inalienabilità fino alla maggiore età.	Rippa Giuliana di *Francesco*, ecc., come contro.
Id.	146631	9.152,50	Pinucci Emilia fu Arturo, moglie di Redaelli Giuseppe-Ernesto o Ernesto fu *Ezechiele*, vincolata per dote.	Pinucci Emilia fu Arturo, moglie di Redaelli Giuseppe-Ernesto o Ernesto fu *Zaccaria*, vincolata per dote.
Cons. 3,50% (1906)	775917	150,50	Momigliano Alessandro fu Emilio, dom. a Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Giacinta* e *Caterina* Piana Canova fu Agostino, nubili, dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Maria Luigia Giacinta Giovanna* e *Maria Caterina Vincenza* Piana Canova fu Agostino, nubili, dom. in Torino.
Id.	775918	143,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	775919	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	775920	94,50	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50% (1934)	489750	10.804,50	Carraro Mario di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma, con usufrutto a Mazzetti *Annita* fu Carlo vedova De Persiis, dom. in Roma.	Come contro, con usufrutto a Mazzetti *Anna Maria*, ecc., come contro.
B. T. Nov. 5% (1950) Serie I	2317	Capitale 30.000 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Rend. 5%	169677	520 —	Come sopra, con usufrutto come sopra, dom in Alatri	Come sopra, con usufrutto come sopra, domic. in Alatri.
B. T. Nov. 5% (1949) Serie A	8537	Capitale 10.000 —	Come sopra, con usufrutto come sopra, dom. in Roma.	Come sopra, con usufrutto come sopra, dom. in Roma.
Id.	8738	10.000 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3		5
Red. 3,50 % (1934)	156674	857,50	Anzolato Arabella fu Carlo ved. di Pironti *Carlo*, dom. in Napoli.	Anzolato Arabella fu Carlo vedova di Pironti *Giacomo*, dom. in Napoli.
Id.	324809	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	51693	40.000 —	*Nasini Tesino* Emilio fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Bianco *Giuseppina Emilia* ved. *Nasini Tesino*, dom. in Torino.	*Tesino Nasini* Emilio fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Bianco *Emilia Giuseppina* ved. *Tesino Nasini*, dom. in Torino.
Id.	171142	175 —	Rossi *Maria-Rosa* fu Lorenzo, interdetta sotto la tutela della madre Schiaffino *Ester* fu Fortunato ved. Rossi, dom. a Camogli (Genova).	Rossi *Rosa-Maria* fu Lorenzo, interdetta sotto la tutela della madre Schiaffino *Maria Antonia Ester*, ecc. come contro.
Id.	171143	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	171146	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	327045	213,50	Allisio *Clotilde* o *Tilde* fu Giuseppe, moglie di Camosso Giovanni, dom a Lanzo Torinese (Torino), con usufrutto a favore di Allisio Luigia o Luisa fu Giuseppe vedova Aimonetti.	Allisio *Angela Clotilde*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	642023	203 —	Gigliani *Gemma* di *Antonino*, moglie di *Vincenzino di Pietro* di Elia, dom. in Agnone (Campobasso), con vincolo dotale	Gigliani *Maria-Ersilia-Gemma-Italia* di *Giovanni, Antonino*, moglie di *Di Pietro Vincenzo* di Elia, ecc., come contro.
Red. 5 %	3892	275 —	Miranda *Giovanna Amalia* fu Luciano, moglie di Cozzolino Gaetano, dom. in Napoli, vincolata per dote.	Miranda *Amalia Giovanna*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	71351	35 —	Mulattieri *Caterina* di Giovanni Battista, nubile, dom. in Mondovì (Cuneo).	Mulattieri *Luigia Maria*, ecc., come contro.
Id.	206995	105 —	Albasio Cesare fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre *Lodi-Cusani Luisa* fu Cesare ved. Albasio.	Come contro, sotto la patria potestà della madre *Lodi Cusani Maria Luisa* fu Cesare ved. Albasio.
Id.	295605	87,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	384022	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	334118	234,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	401661	402,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	401765	472,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	295606	28 —	Come sopra, con usufrutto a Lodi Cusani *Luisa* fu Cesare ved. Albasio.	Come sopra, con usufrutto a Lodi Cusani *Maria Luisa* fu Cesare ved. Albasio.
Id.	128727	2.310 —	*Tajano* Adele di Pasquale, nubile, dom. a Como.	*Taiana Adele*, ecc., come contro.
Id.	435156	1.981 —	Nenci Romano di *Ugo*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Firenze.	Nenci Romano di *Stefano Ugo*, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(907)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	122174	Falsetti Teresa di Leopoldo, minore emancipata sotto la curatela del marito Barone Giambattista di Alessandro, dom. in Amantea (Cosenza), vincolata	5.450 —
Id.	129281 (nuda propr. e usufrutto)	Toscano Mario Enzo fu Giacomo, minore sotto la patria potesta della madre Toscano Armida-Bianca di Pacifico vedova Toscano, dom. a Torino, con usufrutto a Toscano Armida Bianca	355 —
Prest. Red. 3,50 %	514438 (nuda propr. e usufrutto)	Toscano Mario-Enzo fu Giacomo, dom. a Novara, con usufrutto come il precedente	448 —
Rend. 5 %	129283	Toscano Aldo-Giorgio, Mario-Enzo e Franco-Pietro fu Giacomo, minori sotto la patria potestà della madre Toscano Armida-Bianca di Pacifico vedova di Toscano Giacomo, moglie in seconde nozze di Mazza Carlo Alberto, dom. a Torino, con usufrutto come il precedente	310 —
Prest. Red. 3,50 %	514437	Toscano Franco Piero fu Giacomo, dom. a Novara, con usufrutto come il precedente	448 —
Id.	514022	Come sopra	1.715 —
Rend. 5 %	86962	Tovo Renzo fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Introzzi Antonietta vedova Tovo, dom. in Milano	1.150 —
Id.	86963	Tovo Guido fu Giacomo, minore ecc., come sopra . . .	1.150 —
Id.	86964	Come sopra, dom. a Olgiate Olona (Milano)	750 —
Id.	86965	Tovo Renzo fu Giacomo, minore ecc., come sopra . . .	750 —
Red. 3,50 %	204739 (nuda propr. e usufrutto)	Tovo Guido fu Giacomo, minore, ecc., come sopra, dom. a Milano, con usufrutto a Introzzi Antonietta fu Giuseppe .	203 —
Id.	204740 (nuda propr. e usufrutto)	Tovo Renzo fu Giacomo, minore ecc., come sopra . . .	203 —
Id.	205364	Cassano Irene fu Michele, dom. in Bitritto (Bari), vincolata	297,50
Id.	213707	Come sopra	73,50
Red. 5 %	129280 (nuda propr. e usufrutto)	Toscano Aldo Giorgio fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Toscano Armida Bianca di Pacifico, vedova di Toscano Giacomo, dom. a Torino, con usufrutto a Toscano Armida Bianca di Pacifico	355 —
Id.	129284 (nuda propr. e usufrutto)	Toscano Aldo-Giorgio fu Giacomo, dom. in Novara, con usufrutto come sopra	1.685 —
Red. 3,50 %	514436 (nuda propr. e usufrutto)	Come sopra	448 —
Id.	199697	Berzoni Bianca o Bianca Maria di Giovanni, moglie di Gobiò Gian Luigi, dom. a Virgilio (Mantova), vincolata . . .	1.382,50
Rend. 5 %	60512	Frova Arturo fu Antonio, interdicendo sotto la tutela di Carrer Augusta fu Gaetano, dom. a Milano	19.200 —
Id.	141546	Frova Arturo fu Antonio, interdetto sotto la tutela di Carrer Augusta fu Gaetano, dom. in Milano	80 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	178545	Frova Arturo fu Antonio, interdetto sotto la tutela di Carrer Augusta fu Gaetano, dom. in Milano	1.010 —
Id.	178544	Come sopra	4.800 —
Cons. 3,50 % (1902)	39234	Barocelli Teresa di Arturo, moglie di Perucca Eligio, dom. a Torino	17,50
Rend. 5 %	129282 (nuda propr. e usufrutto)	Toscano Franco Piero fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Toscano Armida Bianca di Pacifico vedova Toscano, dom. in Torino, con usufrutto a Toscano Armida Bianca di Pacifico	355 —
Id.	117799 er la propr. e l'usufrutto	Carra Giuliana e Pasquale fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Borriello Margherita fu Pasquale, vedova Carra, con usufrutto a favore di quest'ultima	680 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 27 maggio 1946 — *Il direttore generale*: CONTI

(1530)

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per n. 50 posti in convitto e per n. 800 borse di studio

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Convitti

I nuovi posti gratuiti in convitto (maschili e femminili), da conferirsi per l'anno scolastico 1946-47 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti, sono 50.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni compiuti al 30 settembre 1946.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri.

Il corredo prescritto dal convitto, le riparazioni e rinnovazioni dello stesso, sono a carico delle famiglie.

La scelta del convitto in cui l'orfano vincitore del concorso deve essere ricoverato, è riservato all'Ente.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1946-47 agli orfani degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 150 da L. 3.500 per le scuole elementari;

n. 180 da L. 6.000 per la scuola media e per la scuola di avviamento professionale;

n. 150 da L. 8.000 per il ginnasio superiore, per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e corsi di studio equiparati;

n. 100 da L. 14.000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 10 da L. 15.000 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1946-47 ai figli degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 100 da L. 8.000 per il ginnasio superiore, per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e corsi di studio equiparati;

n. 100 da L. 14.000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 10 da L. 15.000 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' AI CONCORSI

Ai concorsi possono partecipare rispettivamente gli orfani ed i figli degli iscritti e cioè dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei marescialli in carriera continuativa, nonchè gli orfani ed i figli degli insegnanti elementari di ruolo iscritti all'Ente dal 1° ottobre 1942.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitto, nonchè per le borse di studio, l'aspirante, orfano o figlio, non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre due anni e deve avere conseguito l'ammissione, la promozione o il diploma nello scrutinio finale o nella sessione estiva di esame dell'anno 1945-46.

Per essere ammesso a concorrere ad una borsa di studio il figlio dell'iscritto deve avere conseguito nello scrutinio finale o nella sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1945-46 l'ammissione o la promozione al corso che intende frequentare con una media non inferiore agli otto decimi trattandosi di scuole medie superiori.

I figli dell'iscritto che intendano frequentare il primo corso di una università possono essere ammessi al concorso solo se abbiano conseguito la media degli otto decimi negli esami di maturità o di abilitazione.

Per essere ammesso a concorrere ad una borsa di studio per corsi di perfezionamento o di specializzazione postuniversitari così l'orfano che il figlio dell'iscritto deve aver conseguito da non oltre due anni la laurea con una votazione di almeno 88/110.

Le domande debbono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Lima 51, Roma, o ad uno degli Uffici provinciali dell'Ente stesso entro il 31 agosto 1946.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute in tempo debito, o non regolarmente documentate, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intenda concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani.

Le domande di ammissione al concorso degli orfani debbono essere corredate dei seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

2) estratto dell'atto di morte del padre;

3) estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

4) stato di servizio del padre del concorrente;

5) documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

6) certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia del concorrente, nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della stessa anche non convivente, nonchè se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito, a cura di questo o di altro Ente;

7) estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;

8) atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenne e privo di entrambi i genitori;

9) certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare; se l'aspirante trovasi già iscritto all'università devesi unire un certificato con le seguenti indicazioni:

a) corso e anno a cui lo studente è iscritto;

b) elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per tutti i corsi frequentati;

c) esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

NB. — Per i documenti dello stato civile già esibiti all'Ente pel conseguimento di altre prestazioni potrà esserne omessa la riproduzione facendosi richiamo alla istanza a corredo della quale furono prodotti.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo.

Le domande di ammissione al concorso dei figli degli iscritti debbono essere corredate dei documenti indicati ai nn. 1, 3, 6 e 9 del capo precedente nonchè di una dichiarazione dell'amministrazione da cui dipende l'iscritto attestante che lo stesso è in attività di servizio, il gruppo ed il grado di appartenenza.

Per quelli che già frequentino l'università o altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica dal quale risulti che è stato conseguito a suo tempo, in unica sessione o con una media generale non inferiore a 8 decimi, il titolo di studio necessario per l'ammissione all'università o all'istituto superiore equipollente.

Devesi inoltre produrre un certificato della competente autorità con i voti riportati nei singoli esami sostenuti durante i corsi già frequentati. La media generale dei voti non deve essere inferiore a otto decimi. Dal certificato deve anche risultare che gli esami sostenuti sono tutti quelli consigliati dalla Facoltà per i corsi frequentati.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione degli orfani e dei figli di iscritti in servizio attivo.

Oltre i documenti indicati rispettivamente nei due capi precedenti l'orfano e il figlio che intendono concorrere ad una borsa di specializzazione o di perfezionamento debbono esibire un certificato della competente autorità universitaria dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea nonchè una dichiarazione dell'università attestante che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati; la dichiarazione indicherà altresì la durata del corso precisando che questo avrà inizio nell'anno accademico 1946-47.

I candidati potranno esibire le pubblicazioni e i certificati che credessero per dimostrare la loro attività scientifica.

Il termine di presentazione delle domande a tali corsi è fissato al 30 novembre 1946.

Roma, addì 29 maggio 1946

Il Commissario: FERDINANDO CARBONE

(1577)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nella graduatoria degli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 1946, n. 126, ove è detto:

SEDE DI MANTOVA

Antonioli *Ubaldo di Enea*: prove orali punti 21 su 30; prove scritte punti 191 su 250;

deve dire:

Antonioli *Aldo di Guglielmo*: prove orali punti 21 su 30; prove scritte punti 191 su 250.

(1562)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.